

Sentenza della Corte costituzionale n. 179/2021

Materia: Sanità pubblica.

Parametri invocati: articolo 117, terzo comma, Cost.; articolo 17bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articolo 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale").

Esito: illegittimità costituzionale.

Con la sentenza in esame il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, "Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), che, sostituendo i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), disciplina il procedimento di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell'azienda sanitaria unica regionale (ASUR) della Regione Marche, limitandosi a stabilire che questi debbano essere individuati dal direttore generale tra i dirigenti delle professioni sanitarie delle rispettive aree di competenza. Il ricorrente evidenzia il contrasto con quanto previsto dall'articolo 17bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che reca un principio fondamentale e inderogabile della legislazione statale in materia di tutela della salute, secondo cui *"il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento"*. La Corte evidenzia che il suddetto d.lgs. 502/1992, introducendo un processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione del servizio sanitario, ha cercato di ovviare alle diffuse inefficienze che si erano registrate nell'organizzazione della sanità, prevedendo l'innesto di criteri imprenditoriali e di moduli aziendalistici nell'organizzazione del servizio pubblico e disegnando un sistema di tendenziale separazione tra politica e amministrazione. La normativa statale, imponendo al direttore generale di selezionare il direttore di dipartimento fra i dirigenti aventi incarichi di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, pone un chiaro limite al potere discrezionale di nomina spettante all'organo apicale, fissando alcuni specifici requisiti che hanno l'evidente scopo di assicurare la competenza, la professionalità e la specifica esperienza del soggetto chiamato alla guida del dipartimento, sottoponendo la legislazione regionale di dettaglio in

materia di “tutela della salute” ad un’uniforme disciplina della procedura di nomina dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie. Il contenuto e la funzione svolta dalla suddetta norma statale nel sistema ne testimoniano, in conformità alla costante giurisprudenza della medesima Corte (ex plurimis, sentenze n. 44/2021, n. 78/2020, n. 164/2019, n. 246 e n. 94/2018, n. 16/2010 e n. 268/2007) la natura di principio fondamentale della legislazione statale.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. Marche 30/2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l’articolo 8, commi 3 e 4, della l.r. Marche 13/2003.